



## **PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/01/2024*

## INDICE

<b>1. FINALITA'</b> .....	<b>3</b>
<b>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>4. RIFERIMENTI</b> .....	<b>3</b>
<b>5. LE SEGNALAZIONI</b> .....	<b>4</b>
5.1 COSA È UNA SEGNALAZIONE .....	4
5.2 SEGNALAZIONI NON TUTELE DALLA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING .....	5
5.3 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE .....	5
5.4 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
5.5 INVIO DELLE SEGNALAZIONI .....	6
5.6 CANALI DEDICATI ALLE SEGNALAZIONI.....	7
5.6.1 Canali interni.....	8
5.6.2 Ulteriori canali di segnalazione previsti dal d. Lgs. 24/2023 .....	8
5.6.3 Segnalazione esterna all'ANAC .....	8
5.6.4 La divulgazione pubblica.....	9
5.6.5 Denuncia .....	9
<b>6. TUTELE</b> .....	<b>10</b>
6.1.1 Diritto alla riservatezza .....	10
6.1.2 Divieto di ritorsione .....	11
<b>7. SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>12</b>
<b>8. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	<b>13</b>
8.1 RESPONSABILITÀ .....	13
8.2 ANALISI PRELIMINARE.....	13
8.3 REPORTISTICA.....	14
8.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	15
<b>9. APPROVAZIONE, RATIFICA E MOTIVAZIONE DELLE REVISIONI</b> .....	<b>15</b>
9.1 APPROVAZIONE E RATIFICA .....	15
9.2 MOTIVAZIONE DELLE REVISIONI.....	15

## 1. FINALITA'

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento di segnalazioni (whistleblowing) relative a possibili frodi, reati, illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, al Codice Etico del Gruppo Arbo (d'ora in avanti anche il "Gruppo" o le "Società") o di qualunque legge o regolamento applicabile.

A seguito dell'introduzione del D. Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva Whistleblowing, il Gruppo Arbo ha provveduto ad aggiornare la presente procedura e ad introdurre una piattaforma cloud per l'effettuazione delle segnalazioni per garantire sicure modalità di effettuazione delle segnalazioni e le necessarie tutele di riservatezza per i Segnalanti e i Segnalati previste dalla legge.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ("Modello") adottato da Arbo S.p.A. e come tale è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Ha contenuto normativo e valore di strumento operativo ed è sottoposta a revisione con cadenza almeno triennale. Ogni modifica o aggiornamento della Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Arbo S.p.A.

## 3. PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (whistleblowing) relative a possibili frodi, reati, illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, commesse:

- dagli amministratori e dai dirigenti delle Società;
- dai dipendenti;
- da soggetti esterni (collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti, fornitori, partner etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito di aree di attività sensibili per conto o nell'interesse delle Società.

Inoltre, si intende disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che il Gruppo Arbo assicura ai segnalanti e ai segnalati, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

Il Gruppo intende infatti garantire che i destinatari delle segnalazioni tratteranno con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato, nel rispetto assoluto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, nonché delle normative di tutela dei lavoratori e della privacy vigenti.

## 4. RIFERIMENTI

- Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, per la Società Arbo S.p.A.;
- Modello organizzativo per la gestione dei dati personali ("Modello Privacy");
- Sistema procedurale vigente;

- Codice della Privacy ex D. Lgs. 196/03 ed il Regolamento 2016/679 “GDPR”, e le disposizioni normative collegate in materia di privacy;
- D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

## 5. LE SEGNALAZIONI

### 5.1 Cosa è una segnalazione

Una segnalazione è la comunicazione scritta od orale di informazioni o sospetti fondati su violazioni di cui il Segnalante è venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.

Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, si riferisce unicamente a segnalazioni relative alle seguenti Violazioni:

- A. Violazioni di disposizioni nazionali, ed in particolare:
  - a. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - b. Per le società italiane del Gruppo, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione
  
- B. Violazioni di disposizioni europee ed in particolare:
  - a. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - b. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  - c. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  - d. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione

Il Gruppo ha inteso estendere l’applicabilità della presente procedura e le tutele previste anche per le segnalazioni che abbiano ad oggetto frodi o in ogni caso atti a danno della società e/o infrangimenti di policy e procedure interne.

Pertanto, le segnalazioni possono avere ad oggetto anche:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, comprovati da fatti circostanziati e magari da documentazione raccolta.

Nel caso di dubbi sull’opportunità di effettuare una segnalazione, è possibile contattare direttamente il Gestore della Segnalazione o i membri dell’Organismo di Vigilanza di Arbo S.p.A., i quali sono tenuti a mantenere le tutele previste per le segnalazioni vere e proprie.

## 5.2 Segnalazioni non tutelate dalla disciplina whistleblowing

Sono escluse dalle tutele del whistleblowing le segnalazioni:

- consistenti in contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi;
- fondate su meri sospetti o voci, salvo che il Segnalante, pur non certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, ritenga altamente probabile, in base alle proprie conoscenze, che si sia effettivamente verificato il fatto illecito riportato;
- di violazioni già disciplinate obbligatoriamente da atti UE o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- consistenti in reclami commerciali;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti della Società (c.d. diritti privacy) ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR") per le quali si rimanda alla procedura in uso presso le Società. Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello 231 dovranno essere oggetto di Segnalazione, come previsto dalla presente Procedura.

Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie, sebbene escluse dalle tutele del whistleblowing, verranno inoltrate dal Gestore della segnalazione alle competenti funzioni aziendali, che le tratteranno e gestiranno secondo le procedure e policy relative ai processi e alle attività aziendali coinvolte, anche al fine di evidenziare eventuali rischi o impatti su processi sensibili 231.

## 5.3 Chi può effettuare una segnalazione

Può effettuare una segnalazione chiunque svolga un determinato compito o funzione, come, ad esempio:

- Il personale delle Società, ossia tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, retribuiti e non ed i volontari;

- Gli azionisti, gli amministratori e i membri degli organi societari;
- Le Terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, tutti i soggetti che agiscono per conto delle Società, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori.

In particolare, il personale del Gruppo Arbo può effettuare segnalazioni non solo quando il rapporto giuridico è in corso, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, e durante il periodo di prova. Può inoltre effettuare segnalazioni successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

#### **5.4 Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione di cui è a conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

A tal fine, di seguito si riportano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero, preferibilmente, riportare:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato

#### **5.5 Invio delle Segnalazioni**

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi devono inviare le segnalazioni, anche in forma anonima, attraverso i canali e le modalità esposte nel successivo paragrafo, non appena vengono a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Tali segnalazioni devono contenere elementi sufficientemente circostanziati in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) per permettere di effettuare successive indagini.

I segnalanti anonimi devono essere consci del fatto che la loro segnalazione potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato per il destinatario mantenere i contatti con il segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione. In ogni caso, il segnalante che non occultasse la propria identità sarà tutelato nell'identità, come meglio specificato nel paragrafo "TUTELE".

È vietato, in ogni caso:

- ✓ il ricorso ad espressioni ingiuriose
- ✓ l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose
- ✓ l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del soggetto segnalato
- ✓ l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato
- ✓ l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

L'invio di Segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave o ritenibili palesemente infondate, saranno sanzionabili in conformità al sistema disciplinare aziendale.

Sono previste possibili sanzioni nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare le Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. Si specifica che nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalle Società non saranno garantite.

## **5.6 Canali dedicati alle Segnalazioni**

La riservatezza del Segnalante è tutelata anche se la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità alla presente procedura, o perviene a personale diverso dal Gestore delle Segnalazioni al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, la Segnalazione deve essere trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle Segnalazioni. Al Segnalante verrà data contestuale notizia della trasmissione della Segnalazione. La Segnalazione può essere presentata al superiore gerarchico, ma tale Segnalazione non può essere considerata di Whistleblowing, e quindi, in tal caso, non sarà possibile, per il Segnalante, beneficiare delle tutele previste.

Le segnalazioni possono avvenire attraverso tre distinti canali, alle condizioni espressamente definite nel D. Lgs. n. 24/2023 e ivi richiamate:

1. Canale interni
2. Canale esterno (gestito da ANAC)
3. Divulgazioni pubbliche
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria deve essere favorito l'utilizzo del canale interno e, solo in via secondaria, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

### 5.6.1 Canali interni

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante nelle seguenti modalità:

- Forma scritta tramite la piattaforma dedicata al seguente link: <https://gruppoarbo.segnalazioni.net>;
- Messagistica vocale tramite la piattaforma dedicata al seguente link: <https://gruppoarbo.segnalazioni.net>;
- Comunicazione scritta tramite indirizzo di posta ordinaria, all'attenzione del Gestore della Segnalazione del Gruppo Arbo., al seguente indirizzo: via dell'abbazia, 7 int 1, Fano, 61032.

Tramite la Piattaforma il Segnalante può anche chiedere un incontro di persona con il Gestore delle Segnalazioni per fare una segnalazione in forma orale.

L'incontro deve essere organizzato dal Gestore delle Segnalazioni entro un termine ragionevole. Previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione in un verbale. In caso di verbalizzazione, il Segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

È corrisposto al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** a decorrere dal ricevimento ed un riscontro alla stessa **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per l'avviso di ricevimento).

È previsto l'obbligo in capo al Gestore della Segnalazione del tracciamento, in un'apposita reportistica, di tutte le segnalazioni ricevute.

Semestralmente viene svolto un controllo di completezza a cura del Gestore della Segnalazione al fine di accertare che tutte le segnalazioni pervenute siano state trattate ed inserite nella reportistica sopra citata.

### 5.6.2 Ulteriori canali di segnalazione previsti dal d. Lgs. 24/2023

I canali di segnalazione da utilizzare in via ordinaria e prioritaria sono quelli interni messi a disposizione dal Gruppo Arbo come previsto al paragrafo 5.5.1 che precede.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede che i Segnalanti possano ricorrere al canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ovvero alla divulgazione pubblica solo a determinate condizioni sinteticamente indicate nei paragrafi che seguono. Resta ferma la facoltà dei segnalanti di presentare denuncia alle autorità competenti.

### 5.6.3 Segnalazione esterna all'ANAC

Il segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC solo se:

- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;



- il canale interno attivato non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha effettuato una Segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito (es. la Segnalazione non è stata trattata nei termini fissati oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla Segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. il Gestore della Segnalazione è coinvolto nella Segnalazione oppure le prove potrebbero essere occultate o distrutte);
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es. violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. violazione che richiede un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

Tutte queste condizioni devono essere basate su circostanze concrete e informazioni verificabili, e non su mere supposizioni, affinché il Segnalante possa giustificatamente ritenere che l'utilizzo del canale di segnalazione esterno sia giustificato.

In assenza dei presupposti sopra elencati la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele indicate al paragrafo 6 che segue.

Il canale esterno non può essere utilizzato in caso di violazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo.

#### **5.6.4 La divulgazione pubblica**

Conformemente a quanto stabilito nel Decreto Whistleblowing, il Segnalante può effettuare la Segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o social network) solo se:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed una segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).

In assenza dei presupposti sopra elencati il soggetto non beneficia delle tutele di cui al paragrafo 6 che segue.

#### **5.6.5 Denuncia**

Il segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

## 6. TUTELE

Le tutele previste dalla normativa sul whistleblowing consistono principalmente:

- nella garanzia di riservatezza e confidenzialità;
- nel divieto di atti ritorsivi.

Queste tutele si applicano:

- a) al Segnalante;
- b) ai Facilitatori;
- c) ai parenti che operano nello stesso contesto lavorativo;
- d) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone
- f) Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

La piattaforma informatica garantisce l'assoluto anonimato del Segnalante (anche a livello di impossibilità di tracciatura informatica). Qualora il Segnalante volesse rivelare la propria identità, lo potrà fare solo nel corso della segnalazione ed in ogni caso il Gestore della Segnalazione è tenuto a mantenere la riservatezza sull'identità del segnalato e del Segnalante.

### 6.1.1 Diritto alla riservatezza

Le norme di legge prevedono specifiche tutele di riservatezza per le quali l'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Conseguentemente, senza l'espreso consenso del Segnalante, non possono essere rivelati:

- identità del Segnalante,
- identità del Segnalato,
- contenuto della segnalazione,
- eventuali documenti allegati alla segnalazione.

Il Gestore della segnalazione e gli altri soggetti eventualmente coinvolti (es. OdV o altre funzioni aziendali) sono tenuti al massimo riserbo e alla gestione delle segnalazioni in modo da garantire

professionalità, oggettività, terzietà e riservatezza delle attività intraprese per dare seguito alla segnalazione.

La riservatezza del Segnalante è garantita anche nell'ambito giurisdizionale, e in particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti diversi rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato conoscere l'identità del Segnalante, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante stesso.

### **6.1.2 Divieto di ritorsione**

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Il legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, intendendo: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

Pertanto, la tutela nei confronti del Segnalante si estende ai seguenti ambiti:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono atto ritorsivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO**

In tema di regime sanzionatorio, il D. Lgs. 24/2023 nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario distingue, per le varie fattispecie, tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione. In particolare, nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è il Gestore delle Segnalazioni.

Si precisa che la gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; pertanto, eventuali inadempimenti prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni. Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

## **8. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI**

### **8.1 Responsabilità**

La ricezione delle segnalazioni è attribuita al Gestore della Segnalazione, il quale provvede ad archiviare tutta la documentazione ricevuta o acquisita in fase di verifica. In particolare, procederà ad archiviare le mail ricevute tramite gli appositi canali o a trascrivere/ rendicontare eventuali segnalazioni ricevute tramite canali alternativi.

Il monitoraggio della tempestiva e puntuale gestione di tutte le segnalazioni ricevute è effettuato tramite reportistica periodica del Gestore della Segnalazione, anche negativa (si veda il paragrafo 8.3).

### **8.2 Analisi preliminare**

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al Gestore delle Segnalazioni, nominato dall'Amministratore Delegato di Arbo S.p.A., esterni all'organizzazione aziendale ed in possesso delle caratteristiche di autonomia, indipendenza ed imparzialità.

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto al rispetto di indicazioni che il legislatore ha posto per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione che la tutela delle persone segnalanti.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni deve:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- assicurare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- aggiornare entro tre (3) mesi dal ricevimento della segnalazione circa lo stato della segnalazione;
- fornire un riscontro al Segnalante al termine dell'istruttoria.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Gestore della Segnalazione al fine di verificare l'esistenza dei requisiti indicati dalla Procedura, ossia determinarne l'inerenza o meno all'ambito di whistleblowing.

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Il Gestore della Segnalazione può ritenere inammissibile la segnalazione dandone opportuna informativa al Segnalante attraverso i canali previsti, qualora:

- rilevi manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accerti il contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- rientri in uno delle casistiche indettificate al paragrafo "Segnalazioni non tutelate dalla disciplina whistleblowing".

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il Gestore della Segnalazione ne dà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di Arbo S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza (OdV), informato della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del segnalante, collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa, secondo le modalità meglio indicate nel Regolamento dell'OdV di Arbo S.p.A.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni coinvolge una struttura aziendale non coinvolta nella segnalazione, mantenendo la riservatezza sull'identità del Segnalato e del Segnalante e di tutti gli elementi che potrebbero concorrere alla loro eventuale identificazione e avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore della Segnalazione può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi la fondatezza della Segnalazione, è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalle società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ciascuna società ovvero della magistratura.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

### **8.3 Reportistica**

Il Gestore della Segnalazione annualmente fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale di Arbo S.p.A. e/o all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, omettendo i dati personali delle persone coinvolte, contenente: il numero delle segnalazioni ricevute, il numero delle segnalazioni gestite e gli esiti delle analisi effettuate, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

I report sono predisposti garantendo l'anonimato degli interessati ed in coerenza con il Modello Privacy adottati dalle società del Gruppo.

## 8.4 Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore della Segnalazione cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni; assicura, inoltre, l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto secondo il principio di necessità ed in conformità con il Modello Privacy adottato dalle Società del Gruppo. La Piattaforma garantisce la tracciabilità di ogni operazione.

## 9. APPROVAZIONE, RATIFICA E MOTIVAZIONE DELLE REVISIONI

### 9.1 Approvazione e Ratifica

	NOME	TITOLO / RUOLO
Business Owner	Giovanni Casali	Amministratore Delegato
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data <b>16/01/2024</b>		

### 9.2 Motivazione delle revisioni

Data entrata in vigore	Numero revisione	Motivo della revisione
12/06/2023	01	Revisione a seguito delle modifiche normative
16/01/2024	02	Revisione a seguito delle modifiche normative